

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

LII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali* — *Seguito del discorso del Senatore Pescatore* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Riassunto del Relatore, Senatore Lampertico* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Corsi di Bosnasco domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 22. Il Vescovo della Diocesi di Parma fa istanza perchè dal Senato venga respinto l'articolo 11 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

23. L'Arcivescovo della Diocesi di Torino (*Identica alla precedente*).

24. L'Arcivescovo della Diocesi di Milano (*Identica alla precedente*).

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno rimesse alla Commissione nominata per l'esame del progetto di legge intorno al reclutamento dell'esercito.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore per proseguire il suo discorso.

Senatore PESCATORE. Le cose che ieri ebbi l'onore di esporre al Senato si riassumono in questo concetto: Due sono le forme possibili di costituzione sociale da darsi alle compagnie anonime; una è la forma strettamente commerciale, e l'altra è la forma comune.

La forma commerciale proclama la massa degli azionisti come assemblea dirigente, ma in effetto facilmente avviene che l'assemblea dirigente non sia altro che quella parte del capitale sociale il quale appartiene ai dominatori della compagnia medesima, e quindi scompaiono, può facilmente avvenire che scompaiano, le più efficaci guarentigie della sincerità della gestione sociale: indi i disastri.

La forma comune è la forma di qualunque buon governo sociale. Quella forma che, come diceva l'oratore Belga più volte da me citato, riesce così bene alle nazioni, vale a dire, il Governo per mezzo dei governati, in un regime di larga pubblicità. Secondo questa forma

comune, la gran massa degli azionisti sarebbe come la popolazione. Essa elegge i suoi rappresentanti nella categoria degli eleggibili: eleggibili non possono essere altri che quelli che mostrano d'interessarsi stabilmente all'impresa, oggetto della compagnia, e mostrano d'interessarsi stabilmente quando sono possessori di una sufficiente quantità di titoli nominativi.

I rappresentanti eletti sono l'assemblea: investiti della fiducia universale votano non più per capitali ma per capi. Il potere esecutivo della compagnia è nel direttore e nei suoi assistenti.

L'assemblea sta di fronte al potere esecutivo. Essa nomina una Commissione permanente presso il potere esecutivo; la Commissione permanente sa tutto e vede tutto, deve sapere e vedere tutto quello che si fa dal potere esecutivo, ed è, per altra parte, in relazione coll'assemblea, non di anno in anno, ma a brevi intervalli.

Certamente avvengono affari in cui è d'uopo mantenere il segreto; ma allora si adopra il metodo conosciuto. L'assemblea nomina una Commissione speciale di pochi di sua particolare fiducia; la quale prende cognizione dell'affare, e quindi se sul suo onore afferma in faccia all'assemblea che non ci è irregolarità, ma che non si può palesare l'affare, non si palesa.

Se mi si dice che questa forma comune non è applicabile a tutte le compagnie anonime, non è applicabile alle piccole compagnie, io risponderai che ciò ha un solo significato. Significa che non una sola costituzione si può applicare a tutte quante le compagnie anonime grandi e piccole; significherebbe che qui bisogna fare una distinzione tra grandi e piccole società per azioni, e governare le une e le altre con diversa costituzione. Ma esponendo questi concetti, io già lo dissi, e lo ripeto, che lo faccio unicamente per dilucidare la questione, non perchè io creda che si possa ora minimamente attentare al sistema della legge in discussione. Io stesso già dissi che la legislazione sulle compagnie anonime, considerate quali istituti d'ordine pubblico, eppure svincolati da ogni tutela governativa, è una legislazione nascente, perchè è anche recente lo svincolo.

Citai la Francia, la Germania, il Belgio, e

lasciai da parte l'Inglese, perchè l'Inglese ad ogni sua costituzione aggiunge sempre un potente elemento, che noi, latini, non abbiamo, voglio dire il carattere anglo-sassone. E dissi che in sul primo nascere della legislazione, nella costituzione delle compagnie per azioni, la fatalità stessa delle cose portò questo risultato, che debba anzitutto prevalere legislativamente la forma costituzionale strettamente commerciale.

Prevalse nella legge francese, nella belga e credo anche nella germanica, questo sistema, e quindi non mi passò nemmeno per la mente di muovere un rimprovero al Ministero, per avere anch'egli accettato, per così dire, il dono della fatalità.

Per altra parte io lo lodo, perchè egli vide i pericoli di questa forma; e per ovviarvi in prevenzione egli ben seppe circondare la legge di parecchi saggi temperamenti; ed è a sostegno di questi temperamenti che fu rivolto tutto il mio discorso; la conclusione netta dei miei ragionamenti è questa: si risolve in pregare il Ministero ad essere costante e fermo nel difendere tutte le sue proposte che si riferiscono alla costituzione delle società anonime, e che sono tutte dirette a mantenere qualche garanzia efficace della gestione.

La legge francese del 1867 ha fissato un limite minimo al valore nominale delle azioni, acciocchè abbassando oltre la convenienza il minimo delle azioni, non riescisse troppo comodo di diffonderle nelle campagne, presso la moltitudine dei piccoli proprietari e degli operai, tutta gente inconsapevole della natura delle Compagnie anonime, dei pericoli che vi si corrono e delle speranze che vi si possono fondare, acciocchè, ripeto, non fosse troppo comodo carpire sottoscrizioni a questa povera gente.

La legge che discutiamo ommette questa prescrizione; forse che si teme di rendere troppo difficile il compito dei promotori delle società per azioni? Sarebbe veramente non conoscere la natura dell'uomo; quella natura, che descrisse con tanta finezza di analisi (così in questa, come in tutte le altre parti dell'economia politica) l'immortale autore del libro: *La richesse des Nations*.

L'uomo per sua natura invariabile ha sempre una somma fiducia nella propria fortuna. Le

società per azioni fecero delle grandi cose nel mondo economico, crearono delle grandi fortune per i loro capi, e produssero delle grandi rovine.

Ebbene l'uomo guarda con indifferenza le grandi rovine, come le morti dei lontani e dei vicini; come se fossero cose che non lo riguardano; ma invece è abbagliato dalle grandi cose e dalle grandi fortune: *Caesarem vehis, quid times?*

E tutti gli speculatori si grandi che piccoli procedono baldanzosamente a guisa di altrettanti Cesari; sicchè una compagnia anonima che si propone una grande impresa, non appena si mostra con qualche probabilità di successo, è certa di raccogliere una grandissima quantità di azioni e di ammassare tutti quei capitali che vuole.

Aggiungasi il potente impulso degli aggiuntori, i quali entrano in codeste società non già per restarvi, ma per escirne subito; essi attraversano queste società, e le attraversano di volo a caccia di un premio sopra le azioni, che consentono di prendere momentaneamente; sicchè anche mettendo qualche cautela in ordine al minimo del valore nominale delle azioni non c'era nulla da temere.

Ora lascio questo argomento, e mi rivolgo ben volentieri ad una parte del progetto bene altrimenti lodevole, voglio dire la procedura e le cautele numerose e saggie che il progetto impose ai promotori nella ricerca delle sottoscrizioni e per tutti i preliminari che precedono la costituzione delle società per azioni.

Sarebbe inutile e vana cosa ricordare le disposizioni che introduce il progetto per antivenire e riparare a quei notori ed enormi abusi che in questa parte per il passato si commisero dai promotori. Mi fermo a considerare la sanzione che il progetto introdusse per assicurare l'osservanza di queste prescrizioni e di queste cautele. La sanzione è questa: che sottoscritto il capitale intiero, già versatane una parte, stipulato il contratto preparato dai promotori, discusso nella prima assemblea generale degli azionisti, prima di convalidarlo e prima di ordinarne la registrazione e la pubblicazione, il tribunale di commercio debba esaminare, non già la natura della impresa, della speculazione, nè le speranze e i pericoli, e nulla di ciò che si riferisca al commercio;

ma esaminarlo soltanto in rapporto alle prescrizioni della legge; mettersi da una parte il contratto e gli annessi documenti, dall'altra la legge, e vedere punto per punto, articolo per articolo, se la legge sia stata osservata. Io deploro che questa parte del progetto sia stata rigettata dalla Commissione.

Io non posso credere che l'Ufficio Centrale abbia in questo argomento voluto disconoscere l'uso generale della giurisdizione volontaria nel sistema giudiziario, di quella giurisdizione in virtù della quale negli affari, nella pratica della vita civile, sempre quando occorra una causa privilegiata degna di una tutela speciale, i tribunali sono chiamati a prenderne cognizione *inter volentes* e decretare ciò che credono più utile e più conveniente alla medesima causa privilegiata, senza riguardo che forse in avvenire lo stesso tribunale sia poi chiamato a prendere novellamente cognizione di tutto o parte del medesimo affare in via di giurisdizione contenziosa *inter nolentes*, tra i litiganti.

La giurisdizione volontaria, quale ho accennata, data da oltre due mila anni, a cominciare dalla giurisprudenza romana; e traversò i secoli e fu approvata da tutti gli scrittori di diritto, e si introdusse in tutti i codici, senza che si sia mai mosso contro la medesima, contro il suo esercizio, verun reclamo. Non credo adunque che l'Ufficio Centrale sia stato mosso da spirito di opposizione contro l'esercizio giudiziario della giurisdizione volontaria.

Più probabilmente l'Ufficio Centrale intese di fuggire le ombre: dal momento che si è abolito l'intervento e l'autorizzazione governativa delle compagnie per azioni, forse volle l'Ufficio Centrale fuggire qualunque ombra, qualunque apparenza di ulteriore intervento dell'autorità, epperò ha escluso anche l'intervento del tribunale. Qui, Signori, mi pare il caso di ripetere con il poeta:

In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.

Il principio di abolire l'autorizzazione governativa è ammesso oramai come non più contrastabile, ma la deliberazione dell'Ufficio Centrale mi pare un'esagerazione troppo forte di questo principio.

Tra l'atto del Governo, il quale prima ancora che si raccolgano le sottoscrizioni vuole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

vedere il programma dell'impresa, gli statuti, vuole esaminare sotto ogni rapporto, e specialmente sotto il rapporto commerciale ed industriale, se il progetto presenti buona probabilità di successo, se non si nascondano frodi a danno dei futuri azionisti e dei terzi; tra quest'atto, dico, e l'intervento semplicissimo di un tribunale il quale lascia e deve lasciare in disparte tutte queste disquisizioni, e non fa altro più che vedere se sia stata osservata la legge, la differenza è troppo manifesta è troppo palpabile, perchè non si possa trarre un'illazione dall'abolizione dell'una all'abolizione dell'altra.

E non vi pare, o Signori, una contraddizione questa, che nell'atto medesimo che si emancipa la Nazione, nell'atto medesimo che il Governo le dice: finora ti tenni sotto la mia tutela, ora ti credo abbastanza avveduta, capace di governare i tuoi interessi, ti sciolgo e ti dichiaro libera — te stessa, sopra te coronò e mitriò, — nell'atto stesso che si emancipa la nazione, si abbia da credere la nazione stessa tanto bambina, da non capire la differenza tra l'autorizzazione preventiva che apprezza l'indole dell'impresa e l'intervento del tribunale, che dichiara osservata la legge? Non si contraddice il legislatore se nel medesimo tempo proclama la nazione maggiorenne, e bambina?

Ma notate, o Signori, un'altra differenza, ben più importante, ben più radicale che questa.

Perchè mai l'autorizzazione preventiva riusciva pericolosa e nociva? Perchè interveniva da principio, prima che il capitale dell'impresa fosse sottoscritto, per modo che i promotori con alla mano l'autorizzazione del Governo il quale appariva avere esaminato punto per punto; del Governo che appariva aver preso cognizione dell'impresa sotto i rapporti commerciali, l'aveva giudicata utile, profittevole, naturalmente lusingavano tutti i capitalisti piccoli e grandi e ottenevano facilmente numerose sottoscrizioni, allettavano i sottoscrittori ingannati dall'autorità del Governo, il quale, in fondo forse non aveva esaminato nulla o ben poco.

Ma nel sistema del progetto, quando il tribunale è chiamato ad esaminare se la legge sia stata osservata, il capitale, o Signori, è già sottoscritto per intero e in parte già versato, e l'atto costitutivo della società è già stipulato notarilmente: ora, come si può ancora

adoperare l'intervento del tribunale all'uso di ingannare i sottoscritti?

Forse si è temuto (è una congettura sui motivi che hanno potuto indurre l'Ufficio Centrale) forse, dico, si è temuto che i promotori nel loro programma annunziassero anticipatamente il futuro intervento dell'autorità (che così chiamerebbero essi quella del tribunale), ed affidassero i sottoscrittori che non debbano avere nessuna paura, dicendo, che la società non potrà essere costituita se non quando sarà approvata dall'autorità! Ecco l'abuso che i promotori, capaci di molte cose potrebbero fare anche di questo intervento.

Ma, o Signori, prevenire anche cotesto pericolo si appartiene al regolamento. Il regolamento deve prevenire anche questo, e dovrà non solamente proibire cotesta, ma imporre una dichiarazione contraria, una dichiarazione che debba introdursi in qualunque programma di questa natura; e la dichiarazione fornita dallo stesso regolamento dovrà essere questa, che la società anche costituita non sarà mai in vigore se non precede l'esame del tribunale, però col formale diffidamento che quest'esame del tribunale non ha nulla di comune coll'autorizzazione governativa, non si estende a ciò che può interessare gli azionisti, diffidando, che l'unico scopo è di vedere se sia stata osservata la legge. Allora con questa dichiarazione imposta dal regolamento a tutti i programmi di promotori di società per azioni, domando io come i promotori potrebbero ancora abusare di questa disposizione di legge?

Per me veggio in questa disposizione legislativa un solo risultato utilissimo agli azionisti medesimi, in quanto che accresce il credito della società. È forse poca cosa il sapersi da tutti che la società costituita di *motu proprio* da promotori è dagli azionisti e per lo meno consentanea a tutte le prescrizioni della legge? A questa sanzione così semplice e naturale, qual altra cautela si può sostituire?

La responsabilità del notaio; ma il notaio non è forse responsabile di tutti i suoi atti? Vorreste per avventura imporre al notaio la responsabilità di tutte le spaventose conseguenze che potrebbero derivare dall'annullamento di una grande compagnia anonima, dopo che avrebbe avuto forse già una lunga esecuzione?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Qual è quel notaio che possa sopportare una tanta responsabilità? E poi qual compenso darete al notaio per sì inaudita responsabilità, se per avventura si trova un notaio che acconsenta di assumerla? Mi pare evidente che la responsabilità del notaio in quest'argomento non è che una vana apparenza. Piuttosto bisognerebbe introdurre un sistema di penalità. Non volete che il tribunale esamini preventivamente se è stata osservata la legge? Allora, articolo per articolo di legge, che può essere violato dai promotori con biechi disegni quali si manifestarono in passato, stabilite una pena da infliggersi ai trasgressori: stabilite che pubblicato l'atto costitutivo di società, ne sia sospesa ancora per breve tempo l'esecuzione, sia trasmesso l'atto al Pubblico Ministero perchè esamini lui se furono commesse violazioni della legge, e riscontrando le trasgressioni, pronunzia subito le azioni penali, le quali avranno anche sull'atto costitutivo della società conseguenze provvisorie e definitive.

Finora non tenni ragionamento che della società per azioni, delle società di ordine pubblico che sono, ripeto, a guisa di stati, ed esposi le mie idee teoriche sul modo di governarle, a confermare almeno i saggi temperamenti proposti dal Ministero per ovviare i pericoli della forma commerciale che si è introdotta nella legge.

Dissi che l'altra parte della legge la quale regola le società private, le società in nome collettivo in accomandita semplice presentano molte e notevoli questioni, ma che sono da riservarsi alla discussione degli articoli: e sto fermo in questo proposito: credo però di dovere sino da ora indicare quattro punti dei più cospicui, perchè nella discussione parlamentare le proposte meno felici sono quelle che vengono improvvisate, siccome quelle che ispirano a primo tratto un sentimento di repulsione. Procedo dunque brevemente a coteste indicazioni.

Prima di tutto io procurerò di mettere in chiara luce il vero carattere della personalità giuridica di cui sono rivestite le società commerciali; e cercherò se lo stesso carattere di personalità giuridica si debba estendere talvolta alle società civili.

Veggio che nel progetto ministeriale a questo proposito si disse una cosa sola: che la forma

delle società anonime si può anche adottare nella costituzione delle società civili. Veggio che l'Ufficio Centrale fece un passo più innanzi, e disse che, purchè si adoperi la forma commerciale, le società civili produrranno certi effetti contemplati nella presente legge.

Il Relatore spiegò che fra gli altri effetti uno dovrà anche essere questo: che le società civili, tutte le società civili, pur di essere rivestite della forma commerciale, saranno enti giuridici per se sussistenti, distinti dalle persone dei soci.

Comprendo che la formola dell'Ufficio Centrale contiene una parte di vero; ad ogni modo non credo che tanta sia la potenza della sola forma che possa mutare l'essere delle cose. Io mi studierò di mettere in luce quale è l'elemento più essenziale che debba imprimere alla società civile il carattere di ente giuridico; il quale elemento verificandosi poco importerà che tutte le forme commerciali siano state adoperate.

E il carattere di ente giuridico, come tutti sanno, non è un vano nome, i terzi vi hanno un grande interesse, l'equità e la giustizia esse pure; imperocchè, avvenendo un fallimento, è noto che tutti coloro che contrattarono colla società sono preferiti a tutti i creditori dei singoli soci nel patrimonio della società. Ed è questo un grande risultato, che importa assicurarsi anche per le società civili, nei casi, che, come mi riservo di svolgere, l'istituto principale della sua impresa, sebbene d'indole civile, metta necessariamente la società in relazione abituale coi terzi. Questo è il primo punto, che ho creduto di dover indicare per chiamare sul medesimo per tempo l'attenzione del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Il secondo punto, che mi pare altresì di una qualche importanza è quello che concerne le nullità; nullità di forme, nullità per difetto di pubblicazione.

Io credo, o Signori, contrariamente al parere della Commissione, che anche per difetto di forma non sia da pronunciarsi la nullità rimpetto ai terzi; ed anche tra i soci io credo doversi distinguere tra tempo e tempo.

Può essersi costituita una società in nome collettivo notoriamente senza le debite forme legali, e queste società per essersi lungamente

esercitate possono aver creati mutui rapporti anche tra i soci di guadagni e di perdite.

Ora, questi fatti non possono essere annullati, sono fatti compiuti. Come si dividono i benefici e le perdite? Per i fatti compiuti è troppo naturale dividerli secondo il regolamento convenuto.

Dobbiamo noi abbandonare le regole convenute solo perchè non furono convenute nelle forme legali, e andar cercando, non so dove, i principi vaghi, indeterminati, dell'equità, della ragione, dell'arbitrio giudiziario, un altro modo insomma di liquidare gli interessi dei soci? La dottrina e la giurisprudenza credo che prevalgano in questo senso; di mantenere gli accordi, comunque si provino, per la liquidazione degli interessi sociali emergenti dai fatti compiuti.

La nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società non sarà opponibile ai terzi, i quali se hanno contrattato colla società, notoriamente esistente, pretenderanno giustamente che i reciproci rapporti giuridici siano regolati tra la società e loro medesimi in relazione ai principi generali regolatori della società, non in relazione di una clausola occulta di un atto costitutivo sociale che non fu pubblicato. Ma che il difetto di pubblicazione debba produrre la nullità anche dirimpetto ai soci tra di loro, davvero non mi pare ragionevole. Hanno forse bisogno i soci per conoscere la società che hanno stabilito tra loro che sia la medesima pubblicata?

Io intendo bene che anche ai soci importa non rimanere in una società che è imperfetta riguardo ai terzi; e quindi io credo che egual diritto ai soci stessi non possa essere denegato. Ma questo diritto va anch'esso modificato.

Quando si tratti di socio a cui non incombe per la natura della società e per le stipulazioni avvenute, il carico di procedere agli atti dispendiosi della pubblicazione, abbia costui il diritto d'intimare, coloro cui spetti, di curare la pubblicazione fra breve termine; altrimenti, ciò non facendosi, abbia il diritto di chiedere la nullità della società per l'avvenire, vale a dire la dissoluzione della medesima.

Tali sono i concetti che, sperando anche nell'aiuto del Ministero, io procurerò di difendere a suo tempo, se pure ne sarà di bisogno, per-

chè credo che anche in questa parte, possano i Ministri fare da sé.

Il terzo punto, o Signori, è d'importanza maggiore. Si tratta delle società estere che fondano stabilimenti secondari nel territorio nostro.

Molti si fanno questo concetto. Le società estere stabilite nel territorio estero sono persone. Ora, secondo il liberalissimo nostro Codice, tutti gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili nel nostro Stato. Dunque le società estere, come persone morali, hanno diritto di fondare stabilimenti secondari nel territorio nostro; e questi stabilimenti e queste società rimangono straniere come la società madre: solo per eccezione e per ragione di interesse pubblico, si imporrà qualche obbligo a queste società figlie per assoggettarle, sopra certi punti, ai prescritti della legge nazionale.

Signori, io non posso ammettere quest'opinione: se la comunicazione dei diritti civili si fa oramai tra stranieri e stranieri, egli è che i diritti civili, spogliata l'antica forma, sono oramai divenuti tutti diritti naturali, sono diritti nascenti dalla proprietà e dalle convenzioni.

Le leggi relative alle persone non si comunicano, perchè gli stranieri anzi le rifiuterebbero.

Ora i diritti naturali che si comunicano tra gente e gente, come tali sono soltanto quelli che appartengono a persone naturali, e si comunicano tra gente e gente perchè sono diritti delle genti. Ma le persone fittizie, le personalità giuridiche impresse alle società commerciali sono pure creazioni della legge; ed io credo che la personalità giuridica per sé non ecceda mai, non oltrepassi mai i confini di quel territorio, la legislazione del quale la ebbe a creare. Forse dirò con questo che le società straniere non possano fondare sedi secondarie nel territorio nostro?

Ma no, ma sono gli stranieri, essi medesimi come singoli individui che vengono a fondare uno stabilimento sociale, un'agenzia nel territorio nostro, e lo Stato nostro lo deve ricevere. Ma che fa lo Stato nostro? Imprime egli a questo stabilimento la qualità di persona giuridica, ed imprimendo la qualità di persona giuridica, esso la sottopone per conseguenza alla propria

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

legislazione sopra tutti i punti. E ciò succede senza nessun pregiudizio dei rapporti interni tra questo stabilimento secondario e la società madre stabilita all'estero, se non che in faccia ai terzi, in faccia alle leggi nazionali, lo stabilimento, che nei rapporti interni dipende da una società madre estera, lo stabilimento è persona giuridica nata nel territorio nostro, soggetto a tutte le nostre leggi; vi è soggetto innanzi tutto prima come persona giuridica, e quindi la conseguenza che deve innanzi tutto obbedire alle leggi nazionali che ordinano la pubblicazione dell'atto costitutivo di tutti gli atti che la costituiscono e che possono interessare i terzi.

Vi è soggetto in riguardo alla persona del suo amministratore al quale si impone la responsabilità che la legge impone a tutti gli amministratori delle società nazionali. Vi è soggetto per tutte quante le operazioni e contratti che il medesimo stabilimento secondario abbia a fare con i connazionali nostri, e questi atti e queste operazioni saranno regolate dalle leggi nostre, così per la forma come per gli effetti. E come no, quando vi sono operazioni intervenute tra una persona creata giuridicamente dalle nostre leggi e i nostri connazionali? vi è soggetto per la competenza dei tribunali; qualunque controversia nasca, da atti e da operazioni, avvenute tra questo stabilimento, nel territorio nostro con i nostri nazionali, queste controversie appartengono naturalmente alla competenza dei tribunali nazionali. Vi è soggetto anche riguardo al patrimonio particolare che può avere questo stabilimento secondario. Poniamo in fatto che avvenga un fallimento, non è forse vero che i nostri connazionali che contrattarono con lo stabilimento medesimo e che sono creditori devono avere la prelazione sopra ogni concorrente? Non è egli vero che non si dovrebbe permettere che la società avocasse questo patrimonio e lasciasse a bocca asciutta i nazionali creditori? Che se è evidente la soggezione giuridica delle agenzie di società estere alle nostre leggi di diritto privato, chi può dubitare che non debbano essere sottoposte a tutte le leggi di diritto pubblico? Per esempio, al pagamento della tassa personale mobiliare? Non sarà autorizzato l'agente delle tasse a considerare questi stabilimenti comunque secondari, come stabili-

menti principali, per le operazioni che fanno e per i guadagni che percepiscono, producendoli nel territorio nostro, e imporre loro la tassa di ricchezza mobile corrispondente?

Io dubito sempre delle mie opinioni, e dubito anche di questa; desidero che l'Ufficio Centrale e il Ministero prendano questo punto in attenta considerazione e facciano in modo che nella discussione degli articoli si dia alla medesima una soluzione giusta e giuridica.

Celebri questioni, o Signori, già furono decise coi principj che ho accennato.

E il Ministero delle Finanze credo bene che le conosca, se pure non le conoscono tutti i Ministri.

Finalmente indicherò un quarto punto, quello che riguarda la destituzione (nella società in accomandita per azioni) del socio con responsabilità illimitata per decisione dell'assemblea degli azionisti. Ciò propone il progetto del Ministero, e ciò nega che possa permettersi, il contrapposto progetto della Commissione. Io credo che la proposta del Ministero contiene una verità, e che solamente l'estrinsecazione di questa verità sia notevolmente modificabile: Il Ministero dirà che poca o nessuna differenza passa nelle società per azioni, sia che la società abbia un direttore nominato da lei, sia che sia retta da un socio gerente con responsabilità illimitata.

Si, il socio, nelle società in accomandita per azioni, il socio gerente responsabile si assomiglia ad un direttore delle società anonime; ma, come fu con molta perspicacia e verità avvertito da sommi scrittori, si assomiglia come un re costituzionale, si può assomigliare ad un presidente di repubblica.

Il direttore di una compagnia anonima nominato dalla compagnia stessa è il presidente di una repubblica; ma il socio gerente e responsabile con responsabilità illimitata è un re costituzionale; egli è il padrone primitivo dell'impresa, e ritenendo la responsabilità illimitata ritiene anche la padronanza dell'impresa nei limiti della costituzione sociale.

Nelle società in accomandita per azioni il contratto è duplice a vece che nelle società anonime il contratto è semplice.

Nelle società anonime vi è un solo contratto stipulato tra gli azionisti che si legano in società e che eleggono un Presidente, un ammi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

nistratore. Ma nelle società in accomandita per azioni vi è un contratto tra gli azionisti che si legano in società, ed inoltre vi è un contratto tra gli azionisti e il gerente responsabile con responsabilità illimitata, padrone primitivo dell'impresa.

Non dubito sulle conseguenze giuridiche di questo stato di cose. A mio avviso sono queste: che deve essere lecito agli azionisti, quando il gerente responsabile minaccia di distruggere il loro capitale che è capitale [di gran lunga prevalente, di sciogliersi, di deliberare lo scioglimento del contratto, e quando siano unanimi in queste deliberazioni nulla toglie che esse, escluso il gerente, si convertano in società anonima pura. Ma se non sono unanimi, mi pare impossibile che gli azionisti dissenzienti siano obbligati a stare nella società; imperocchè secondo i principi ben noti di tutte le società, escluso un socio amministratore e massime responsabile illimitatamente, ognuno può dire: Io mi legai in società per la fiducia che avevo in quel socio, mancando questo, manca il motivo principale del mio contratto, e io debbo essere sciolto dal mio impegno.

Dunque io credo che esiste un'idea vera nel progetto ministeriale. Che sia vero che gli azionisti debbono avere il diritto di sciogliersi, e se i soci sono unanimi possano convertirsi in società anonima; e anche può darsi che trovino un socio responsabile con responsabilità illimitata, e allora riterranno anche la forma di società in accomandita, se però i soci siano anche unanimi nell'accettare questo nuovo padrone, questo nuovo re costituzionale.

Altrimenti nelle circostanze divisate nel progetto del Ministero, a mio avviso, non può farsi che lo scioglimento del contratto tra il socio responsabile e gli azionisti, e anche nei rapporti tra gli azionisti e la compagnia.

Ora, signori Senatori, rivolgendomi indietro a considerare la grandezza dell'argomento, e la tenuità relativa delle mie considerazioni, io vi confesso che mi assale un nuovo timore, e sono lì per imitare il poeta Venosino il quale talvolta moveva aspro rimprovero alla sua musa quando tentava cose maggiori di sé; dicendole: «dove ti avanzi, o audace musa, restati, e cessa di rimpicciolire le cose grandi col tenue tuo metro.» Io forse dovrei muovere lo stesso rimprovero alla mia musa pedestre:

Quo, musa, tendis? desine, pervicax,
Magna modis tenuare parvis.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica, ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che venne ieri approvato dalla Camera dei Deputati, per la spesa straordinaria generale *pei lavori di ristaurazione del palazzo ducale di Venezia* (V. *Atti del Senato*, N. 36).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Il Senatore Rossi ed il Senatore Pescatore hanno fatto un commento del presente progetto di legge. Il Senatore Rossi ne ha fatto un commento estetico ed il Senatore Pescatore ne ha fatto un commento critico. Come spesso avviene, questi commenti, anzichè contraddirsi, vengono sotto un certo riguardo a completarsi. Come Relatore, ho però l'obbligo di porre in evidenza le idee somme della legge, mentre qualche volta l'attenzione che merita il commento può distrarre dal testo, e tanto più quanto più sono valenti i commentatori.

D'altra parte a questa mansiono più umile, più modesta, io mi conduco molto volentieri, perchè quell'autorità che io non potrei avere da me stesso, posso invece desumerla dalla legge la quale è oggi dinanzi al Senato.

Devo dunque domandarmi se questa legge sia necessaria, se sia opportuna. Rimetterò molte delle questioni, le quali si sono toccate, alla discussione degli articoli, ma non posso abbandonare quanto concerne l'insieme della legge, i principi da cui è diretta, i sentimenti, dirò così, da cui è animata.

Come ciascuno sa, oggi è veramente singolare la condizione dello Stato verso le società

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

anonime. Il Codice di commercio richiede per esse un decreto di costituzione; non è veramente un decreto che crea i diritti, poiché i diritti sono scritti nella legge; ma il decreto ha un valore giuridico in questo senso che, senza di esso non possono aver efficacia i diritti dalla legge sanciti. Ma dopo che il Codice di commercio si è occupato della costituzione della società, non si occupa punto né poco dell'andamento di essa, e lascia tutto in balia a' provvedimenti non più giuridici, ma amministrativi ed economici. Che doveva seguirne?

Ne è seguito che si sono veduti sotto l'impero dello stesso Codice provvedimenti ora severi, ora larghi, e tuttavia sempre considerati del pari come legali.

Si cominciò coi Decreti del 1865 e 1866, coi quali si stabilì un'ispezione sopra le società commerciali, affidandola ad uffici governativi, e si costituì un censore centrale. Poi si venne al Decreto del 1869, informato a principii assolutamente diversi.

Per i Decreti del 1865 e del 1866 l'ispezione esercitavasi dal Governo in nome dell'autorità pubblica, e come un dovere del Governo stesso. Gli ispettori nominati dal Governo avevano il diritto di verificare le casse, di assistere alle assemblee, di esercitare in ogni modo il sindacato; non avevano altro limite che quello di ottenere il fine della loro ispezione.

Secondo invece il Decreto del 1869, prima di tutto, nelle ispezioni si è data una prevalenza alla rappresentanza elettiva; poi non trattasi più di una vigilanza ordinaria ed assidua, ma eccezionale, straordinaria. Non è più un dovere che si esercita ex-officio dalla pubblica autorità, ma soltanto dietro domanda degli interessati; né più su tutto l'andamento della società, ma solamente in certi casi specificati, e non più con unico limite, quello di raggiungere il proprio intento, ma bensì con quel limite che si è imposto il Governo stesso quasi in diffidenza di se medesimo.

Ora, siffatta condizione di cose anche giuridicamente rendeva necessarissimo il presente progetto di legge, perchè si ha un bel dire che tutti questi Decreti non si occupano delle società se non nel riguardo amministrativo ed economico; ciascuno può vedere come vengono anche a toccare le stesse relazioni giuridiche.

E in fatti quante volte nel corso di questi

anni non sarebbe stato necessario che il Governo invece di una posizione equivoca, dinanzi a quei fatti straordinari che si sono compiuti, avesse una norma non contraddittoria, ma coerente, una guida non incerta, ma sicura!

Rammenterò il discorso del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1873 al Consiglio dell'Industria, l'onorevole Castagnola.

Dal 1870 le società per azioni, nazionali ed estere, operanti nel Regno si erano accresciute da 417 a 703; il capitale nominale da un miliardo e mezzo si era accresciuto a due miliardi e più di 700 milio i.

Dunque in così breve volger di tempo vi era un aumento di 286 società; e di oltre un miliardo e 100 milioni nel capitale nominale.

Da questo fatto il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio era messo in una viva inquietudine domandandosi egli con ansietà quanto vi fosse in tutto ciò di vero e reale aumento della pubblica prosperità e del movimento degli affari; quanto invece vi fosse di artificio e d'illusione pericolosa.

Con tutto questo che cosa poteva fare il Governo? Il Governo il quale era stato esso che aveva provocato di volta in volta un Decreto Reale per la costituzione di queste società, costituite che fossero, non poteva più dirne nulla. Avrebbe appena potuto dirne qualche cosa se fosse provocata una ispezione, ma qualche volta invece dell'interesse di provocare quest'ispezione, havvi l'interesse che le cose restino non conosciute.

Il Governo quindi aveva troppi poteri in mano per non essere chiamato in colpa di tutto quello che succedeva di sinistro, ma ne aveva troppo pochi per ripararvi efficacemente. Si è appunto per questa condizione di cose che l'Ufficio Centrale dovette fare plauso al Governo di aver finalmente presentato questo progetto di legge. Certo non viene esso troppo presto: esso viene piuttosto troppo tardi.

Voi sapete, o Signori, da quanti studi è stato preparato, sia per conto delle Camere di commercio, sia per conto della magistratura e dell'università degli studi, sia da parte degli stessi signori Ministri, non solo attuali ma anche dei loro antecessori. Vorrebbersi forse rimettere questo progetto di legge ad un Codice di commercio perchè sia messo in correlazione

con tutte l'altre parti del Codice? Ciò capirei per il Codice penale dove tutte le gradazioni della pena devono non solo risponderci, ma corrispondersi; ma trattandosi di un'istituzione come quella delle società commerciali che si definisce e si completa in se stessa, non so vedere alcuna ragione di rimetterlo alla discussione di un Codice.

Nemmeno se ci fosse davanti tutto un Codice, saremmo allora contenti, perchè nemmeno un intero Codice comprende in se tutta la legislazione commerciale, cosicchè non potrebbe mai venire a capo. E se ciò è male per ogni legge, è molto più male per una legge commerciale, perchè la legge commerciale deve conformarsi ai progressi dei tempi: che se si aspettasse a farla quando si fosse escogitata perfetta, allora non sarebbe nemmeno più applicabile, dacchè intanto sarebbero passate le circostanze per cui si era architettata. Completando una certa citazione di un poeta latino che è stata fatta più volte nella discussione del Codice penale, perchè una legge come la commerciale diventi antiquata non occorre un innumerabile serie di anni: provvedere a tempo d'uopo è, perchè presto succedesi *fuga temporum*.

Queste considerazioni persuadevano il Senato che non c'è ostacolo per procedere alla deliberazione di un progetto delle società commerciali e che d'altronde il provvedervi è di necessità e d'urgenza. Esempi non ci mancano di legislazioni straniere, i quali ci affidano: nel Belgio venne bensì presentato il Codice di commercio, ma il titolo delle società commerciali, il Ministro si riservò di proporlo poi da sé, perchè avesse il corso più rapido, rimettendolo poi a prendere il posto nel Codice, quando il Codice si fosse deliberato.

Così in Francia si sono fatte le leggi del 1856, del 1863 e del 1867 sulle società commerciali indipendentemente dal Codice; così in Germania, dopo che era già fatto il Codice germanico, nel 1870 si è fatta la *Novelle* che regola le società per azioni; così anche in Austria si è messa in discussione separatamente una legge sulle società commerciali.

Ed ora io entro nell'esame dei principii generali così del progetto di legge, come delle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

L'onorevole Pescatore sul finire del suo di-

scorso ha accennato quattro punti su cui si è riservato di svolgere più ampiamente le sue considerazioni nella discussione degli articoli.

Questi quattro punti sono la personalità giuridica come egli disse, che l'Ufficio Centrale vorrebbe attribuire alle società civili: le nullità che l'Ufficio Centrale propone quando vi sia la mancanza dell'atto scritto o dell'atto pubblico; la facoltà nelle società in accomandita per azioni di licenziare l'amministratore: infine le società estere.

L'onorevole Pescatore da quel perfetto gentiluomo ch'è, ci ha detto in qualche modo quei punti in cui poi si troverà in divergenza con l'Ufficio Centrale nel corso della discussione, ma per riserbare un poco di dolce, nel fondo del suo discorso ha riservato un punto in cui gli accadde fortunatamente di essere d'accordo coll'Ufficio Centrale, e non già questa volta col Ministero.

Prima che io termini il mio dire cercherò di sciogliere questa coalizione che in tutto il suo discorso ha tentato l'onorevole Senatore Pescatore col Ministero per combattere il povero Ufficio Centrale.

Per ora, quanto alla obiezioni sollevate alla facoltà di licenziare l'accomandatario nelle società in accomandita per azioni, prendo atto di gran cuore di questo unico punto in cui ha fatto almeno in qualche riguardo buon viso alle proposte dell'Ufficio Centrale.

Quanto agli altri tre punti che egli riserva alla discussione degli articoli, li riservo io pure; ma siccome a me piacciono le posizioni nette, perchè non siavi nessun equivoco, stabilisco fin d'ora il modo di vedere dell'Ufficio Centrale su ciascuno di essi. Se adesso non giustifico il modo di vedere dell'Ufficio Centrale, lo giustificherò nella discussione degli articoli; ma urgemmi togliere di mezzo qualunque dubbio, qualunque ambiguità.

L'onorevole Pescatore intanto suppone che da noi si voglia attribuire alle società civili personalità giuridica.

Perdoni, ma questo non è: ne discuteremo a suo tempo, ma si sappia fin d'ora che questo non è nell'intenzione dell'Ufficio Centrale. Coll'articolo che abbiamo proposto per le società civili ci siamo preoccupati soprattutto di una necessità giuridica e di una necessità econo-

mica. È una necessità giuridica il togliere di mezzo quelle controversie le quali sono vivissime nella giurisprudenza, se l'indole di una società si determini dall'oggetto, che questa società si propone o dalle forme, e se anche solo da alcuna, oppure da tutte le forme proprie d'una certa specie di società. È necessità economica il rendere possibile alle società civili quelle forme con cui sia dato ad esse di raccogliere i mezzi necessari per raggiungere il proprio scopo, e senza cui molte volte non lo potrebbero. Perciò noi intendiamo che alle società civili esplicitamente concedansi le forme delle società commerciali, e ammettiamo che dall'assumerle le società civili acquistino in contrastabilmente l'unità che non è contrastata in una società commerciale; ma ciò non vuol dire che nè le une, nè le altre si qualifichino persona.

Quale strana fortuna non ha subito la nozione della personalità giuridica! Da principio intendevasi in un senso troppo ristretto, tanto che non si riconoscevano come persone giuridiche se non le università di persone, ossia le corporazioni, i corpi, ma non si riconoscevano come tali le università di beni, le fondazioni. Poi non solo si estese la idea della persona giuridica alle fondazioni, ma dovunque siavi un'interesse comune. Non si domandava nemmeno se fosse interesse sociale; bastava, perchè si considerasse come persona giuridica, che fosse anche solo una semplice comunione. Quando si abbia in comune un fondo, quando in comune si faccia valere un'azione, quando sotto un qualsiasi riguardo quelli che possiedono, o esercitano, un diritto *unius loco habentur*, subito vi si applicava la nozione di persona giuridica!

Ora invece la scienza stabilisce una chiara distinzione fra la persona giuridica, e interessi semplicemente collettivi, sociali, comuni, ma pur sempre spettanti a singole persone.

Come può confondersi, poniamo, una società ed una corporazione?

Nella società come nella corporazione avvi si l'unità, ma nella corporazione il diritto non è di nessuno di quelli che pel momento la amministrano o ne godono: il diritto è della corporazione in sé e per sé; nella società quell'interesse collettivo ed unico si risolve infine nell'interesse proprio, particolare dei soci.

Nemmeno il volere unanime di chi amministra la corporazione o vi appartiene, può disporre: la sorte della società è interamente in mano dei soci.

Sciolta la corporazione, il patrimonio non va a chi ne faceva parte, ma è un bene vacante: quando una società si scioglie, il patrimonio si divide fra soci.

Dunque, intendiamoci bene: nelle società commerciali noi riconosciamo un ente collettivo, che rappresenta l'interesse sociale, l'interesse di tutti insieme, e si aggiunge, se vuolsi, agli interessi individuali, ma non riconosciamo punto una persona giuridica.

Quando non avvi che una società, i diritti e gli obblighi dei soci sono vivi più che mai: quando v'è una persona giuridica, l'interesse che essa rappresenta, non è uno soltanto nella forma, è unico nel fatto, è esclusivo della persona giuridica stessa, della corporazione cioè o della fondazione: d'un'istituzione insomma, e non di persone.

Quanto al secondo punto toccato dall'onorevole Senatore Pescatore, che di solito ci rimprovera di troppa indulgenza, questa volta ci rimprovera di troppo rigore.

Quella disposizione l'abbiamo introdotta come necessaria, perchè se approvansi le disposizioni proposte nel progetto di legge, importa che queste disposizioni sieno eseguite.

Ora, non pareva a noi, nè alla magistratura, sufficientemente chiaro nel progetto del Ministero, se l'atto scritto e rispettivamente pubblico venga richiesto come prova o come condizione essenziale per la validità del contratto.

E quanto alle pubblicazioni, vi è bensì un articolo nel progetto del Ministero, il quale stabilisce che se non vennero eseguite non vi è azione contro i terzi; tuttavia con ciò non ci pareva bastantemente rassicurata questa, la quale è la condizione principalissima su cui si fonda la legge.

Quanto alle società estere, ci troviamo davanti a due considerazioni che tutti vorremo rispettare.

La prima si è, che devesi mettere in correlazione la legge con le convenzioni che per le società si hanno con altri Stati. La seconda sta nella necessaria prudenza, perchè i capitali stranieri non sieno distolti dal venire impiegati in Italia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Su questi punti, come dissi, non ho voluto che stabilire nettamente il modo di pensare dell'Ufficio Centrale; mi riservo poi di giustificare queste opinioni quando verranno gli articoli corrispondenti.

Ora lascerò un poco in pace l'onorevole Senatore Pescatore: poichè prima di venire a quella che constitui la maggiore delle sue accuse da lui rivolte all'Ufficio Centrale, io devo giustificare il medesimo di una grave omissione, la quale ho ragione di credere sia consentita anche dal Ministero.

Il togliere dal progetto di legge tutto quello che concerne le società cooperative non si può farlo in silenzio: troppi interessi vi si collegano, perchè le ragioni che ci determinano, non debbano essere esposte in tutta la loro schiettezza.

Queste ragioni quindi per cui l'Ufficio Centrale non credette di seguire il Ministero nel suo pur nobile intendimento di dare propria forma giuridica a queste nuove istituzioni, risulteranno da una brevissima esposizione che io tenterò di fare delle società cooperative come sono oggi in Italia.

Di società cooperative di produzione in Italia, non ve ne ha che pochissimi esempi. Per lo più, sono società miste di cooperazione e di mutuo soccorso, oppure, non vi si distinguono bene i caratteri propri di una vera cooperazione, da quelli di una ordinaria impresa industriale. Agli scrittori che qualificano d'illusione ogni società cooperativa e particolarmente quelle di produzione, potrebbero opporsi dei fatti di felice riuscita, e che hanno anche assunto notevolissime proporzioni, e conseguita la riprova del tempo. Ma è pur vero che questa non è la forma di cooperazione che ancora in Italia abbia acquistato una certa importanza.

Società cooperative di consumo, alla fine del 1873, l'Italia ne aveva sedici sotto forma di società anonima: con un capitale d'oltre trecento mila lire, di cui cento mila quella di Bologna. Ma anche solo se si prende a caso un qualche dato comparativo, ci accorgiamo che in Italia non si ha nemmeno l'idea dell'incremento che in queste società di consumo si è verificato altrove. In Germania si sono persino riunite in federazione, non solo come quella di Stuttgart, che si propone di promuoverle e di introdurvi miglioramenti; ma come quella

di Mannheim, che in una grande consociazione collega le varie società cooperative, per provvedere in comune le derrate, che poi vanno distribuite a ciascuna di esse. Basti dire, che oltre il giornale di Schutze Delisseh per tutte le società cooperative, ve ne ha uno speciale per quelle sole di consumo. In Italia si sistemarono come vere società di spaccio, a guisa dei magazzini cooperativi inglesi: comprano, cioè esse medesime per vendere ai soci le derrate, non già come altre società in Germania che limitansi a farsi intermediarie, a concludere cioè una specie di abbonamento presso gli spacci particolari, assicurando a questi la clientela dei loro soci. Le azioni delle società cooperative nostre sono nominative; quelle sole di Siena al portatore, ma in mano della società di mutuo soccorso, che ha fornito i primi fondi d'impianto; da lire 5, come a Vicenza, si va sino a lire 250, come a Siena: per lo più l'azione è di venti lire. Diverso è il modo con cui si ripartono gli utili, per lo più fra i soci, i compratori anche estranei, e chi presta l'opera sua. Qualche volta si assegnano in parte a scopo di beneficenza. Ora si distribuiscono gli utili solo quando siasi formato un fondo di riserva: ora vengono distribuendosi in proporzione dell'aumento nel fondo di riserva medesimo. Come potrebbero adattarsi le proposte disposizioni a questa forma di cooperazione, che viene via via esplicandosi così variamente?

Importanza cospicua hanno assunto in Italia le società cooperative di credito: le Banche mutue popolari.

Nella situazione del 31 gennaio, pubblicata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il capitale ne è di ben 36,700,000 lire di cui effettivamente versato L. 34,200,000.

Or bene, le disposizioni le quali erano proposte nel progetto di legge sopra le società cooperative non sarebbero state applicabili alle banche popolari senza gravissimo perturbamento di tali istituzioni che pur hanno portato tanti benefici. Dal Comitato di Padova dell'associazione per il progresso degli studii economici, è quindi venuta la petizione la quale efficacemente dimostrava la necessità di non applicare quelle norme alle Banche popolari come sono oggidì in Italia. Se i soci potessero escire quando loro pare e piace, se le loro azioni non fossero mai cedibili neanche col con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

senso del Consiglio d'amministrazione, se fossero proibite certe operazioni che inammissibili in un'altra società costituiscono invece la ragione di essere di un'istituzione fondata sulla cooperazione mutua, è facile accorgersi a quali conseguenze andrebbe incontro. D'altronde l'idea che appariva nel progetto di legge del Ministero, l'Ufficio Centrale non poteva accoglierla. È tanto difficile stabilire bene i veri criterii della cooperazione! Il Ministero colse un criterio di già accolto per verità dalla legge francese e belga; il criterio cioè che il capitale nelle società cooperative si forma successivamente, mentre invece nelle altre società deve essere formato fin dal bel principio. Però è chiaro che questo modo di formazione del capitale sociale non può dare esso solo il carattere di una società di cooperazione, potendo essere anche indipendente dalla cooperazione e dal fine che questa si propone.

La cooperazione distingueasi essenzialmente dalle altre società che sono contemplate in questo progetto di legge, perchè nelle altre società vi ha da una parte chi fornisce il capitale, dall'altra chi fornisce il lavoro, da una parte il mercatante, dall'altra il compratore, mentre invece l'essenza della cooperazione sta in questo, che ivi quelle relazioni che fuori di essa sono rappresentate da interessi diversi, e distinti, si accomunano e non più formano che un interesse solo.

Abbiamo quindi invitato il Ministero a coltivare il nobile proposito che già aveva preso, di dar norma a queste istituzioni, ma darla con apposita legge ed intanto abbiamo nelle disposizioni finali introdotto una disposizione diretta a preservare queste benefiche istituzioni da un perturbamento fatale per tanti e cospicui interessi, che ci sono impegnati.

Ed ora, adempiuto un ufficio che verso queste istituzioni parevami doverosissimo, m'accingo al tema principalissimo del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore.

A me non dispiace che ieri si sia presentato per parte dei due Senatori che hanno preso la parola, in tutta la sua evidenza il contrasto tra l'onesta fierezza che dà la ricchezza acquistata con laboriosità, con ingegno, con onestà; la tranquillità, la sicurezza che essa ispira; la civiltà che crea intorno di sé, la potenza che essa accumula; e dall'altra parte le rapide fortune, le

quali subitamente compariscono, ed ancor più rapidamente scompaiono; che si lanciano ad un'altezza incredibile perchè la caduta sia formidabile e immensa; che infine hanno innanzi a sé oggi l'opulenza, domani la miseria: oggi l'ebbrezza, domani la disperazione, l'infinito, il nulla.

Un poeta francese ritraeva sulla scena queste terribili catastrofi, e l'imperatore sentiva il dovere di felicitarsi con lui.

Non si fa mai troppo per mettere sott'occhio il precipizio che una sfrenata speculazione ci apre dinanzi, ma con tutto ciò il legislatore non deve abbandonarsi in balia della vertigine.

Parve all'Ufficio Centrale che il progetto del Governo si risentisse forse delle preoccupazioni di quei fatti che si sono verificati pur troppo anche in Italia, gli parve oltretutto che la legge debba sollevarsi dal subito terrore e sbigottimento di un'ora, per poter dominare più sicura e più tranquilla l'avvenire.

Le industrie anche costituite sotto forma di società anonime faranno sparire le industrie personali? Accresceranno la separazione del lavoro e del capitale e faranno sparire un ordine di cittadini medio?

L'onorevole Pescatore ha qualificato la società anonima come una società diversa dalle altre società commerciali; queste al tutto private, quella pressochè foggiate come gli Stati. Or bene; d'uopo è fare una distinzione.

Siccome i Governi qualche volta per necessità di finanze hanno abbandonato funzioni proprie dell'autorità pubblica alla industria privata, naturalmente in questo campo che non era il proprio delle società anonime cioè di impresa privata, ma più veramente proprio dell'autorità pubblica, certo si manifestarono gravissimi inconvenienti che non dipendono già tanto dalla forma di società anonime, quanto piuttosto dall'aver esse in mano un servizio pubblico, ed in fatto essendo servizio di sua natura pubblico dovrebbe anche essere esercitato non per mira di speculazione ed interesse particolare, ma per pubblica utilità, ma essendo in mano di una società privata, naturalmente essa lo esercita secondo il proprio interesse.

Lasciamo ora di parlare di questi inconvenienti che si verificano, quando alle società anonime si affidano interessi d'ordine generale economico; parliamo degli inconvenienti che si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

possano verificare nelle società anonime quando si tratta d'interessi economici non dello Stato, ma della Nazione, e per quanto cospicui siano, pur sempre particolari.

Non mancano scrittori che nei disordini verificatisi nelle società anonime avrebbero quasi detto che ne fosse finito il tempo. È però manifesto che la società anonima conserva un grande posto anche nell'economia odierna, e sarà sempre la forma maggiormente indicata per quelle imprese, per cui importa, non solo disporre di un grande capitale, ma di preservarlo dai rovesci particolari dei singoli socii, lasciandolo solo esposto a quelli propri della impresa; sarà sempre indicata per quelle imprese che si prolungano per un certo tempo e quindi devono essere sottratte dalle vicissitudini che dipendono dal troppo rapido scomparire della vita umana.

L'onorevole Pescatore, o Signori, oggi per incidenza nel suo discorso toccò di una disposizione che vi è nella legge francese, ed anche nella legge germanica del 1870, e che non è stata seguita dalla legge belga, per cui si limita l'azione ad un determinato ammontare. Ma se ben si consideri questa disposizione, non si darà torto, nè al Ministero di non averla prodotta, nè alla legge belga che non ha imitato nemmeno essa l'esempio della legge germanica e della legge francese.

Che scopo ha? Uno scopo santissimo per sé, di far sì di tentare che i piccoli capitali che debbono essere portati alle Casse di risparmio non vengano travolti nelle speculazioni delle società anonime.

Ma chiunque vede quanto sia facile eludere questa precauzione dalla legge, quando si osservi che anche quelle leggi che hanno posto un limite alle azioni, lo hanno posto molto basso. Ci troviamo di fronte ad un dilemma. O si stabilisce troppo alto, e allora difficoltà la formazione delle società anonime, o troppo basso, e allora non si raggiunge l'intento che da questo limite si attendeva.

Ed ora mi proverò di sciogliere la coalizione, per verità formidabile, tra il Ministero e l'onorevole Senatore Pescatore.

Chi ha sentito il discorso dell'onorevole Senatore Pescatore, potrebbe supporre che vi sia un sistema del Ministero ed uno opposto dell'Ufficio Centrale, l'uno di fronte all'altro. L'o-

norevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dal cenno che fa col capo, pare ch'egli stesso ne sia persuaso.

Ma quali sistemi dunque possono seguirsi dallo Stato verso le Società? Storicamente vien prima quello dell'autorizzazione preventiva. Esso s'intendeva in un tempo in cui occorreva il decreto per costituire non tanto la Società, quanto per attribuirle privilegi od attribuzioni proprie dell'autorità pubblica. Quando non siavi di mezzo questa ragione, il sistema dell'autorizzazione sarà sempre o inefficace o eccessivo. Inefficace, se ci limitiamo soltanto a quel decreto di costituzione della Società, oppure ad una blanda vigilanza; eccessivo, se invece vogliamo proprio spingere l'azione del Governo, non già ad una semplice ispezione, ma quasi sino all'ingerenza negli affari sociali. Si è per questi motivi che tale sistema viene oggi abbandonato generalmente.

Nel Codice germanico, si era riservata ai governi la facoltà di stabilire le necessità del decreto di autorizzazione, per le società anonime.

I soli Deputati di Amburgo si erano opposti dacchè ad Amburgo, ove le società non ne avevano bisogno, non si erano verificati gli inconvenienti altrove verificatisi in paesi nei quali le società non potevano sorgere se non sotto l'egida di esso.

La Novella del maggio 1870 ha poi tolto addirittura la necessità dell'autorizzazione.

Uno intanto dei sistemi che possono adottarsi per regolare le relazioni dello Stato verso le Società, non lo vuole il Governo, non lo vuole l'Ufficio Centrale. Dunque sin qui siamo d'accordo.

Un altro sistema si è quello di libertà assoluta propugnatosi particolarmente nella discussione della legge francese del 1867.

In vero è il sistema il più comodo del mondo, perchè renderebbe inutile non solo la nostra legge od un Codice commerciale qualunque, ma si può dire qualunque Codice.

L'autorità dello Stato troverebbesi ridotta a riconoscere le convenzioni, non addosserebbe allo Stato altro obbligo che quello di dare efficacia giuridica a quanto i contraenti avessero stabilito.

Non so dove su questa via si potrebbe fer-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

marsi; andrebbe fino al punto di riconoscere la società leonina?

Anche questo sistema di libertà assoluta non lo vuole il Governo, non lo vuole l'Ufficio Centrale.

Avvi infine il sistema in cui lo Stato non abdica, ma sostituisce all'azione del Governo la Legge, all'arbitrio dell'amministrazione le norme proprie dell'affare, quali derivano dalla sua stessa natura, anzi dall'essenza; devono quindi prendersi in esame le condizioni di fatto, gli elementi etici, gli elementi economici, e poi deesi desumerne la forma giuridica.

È questo il sistema che vuole il Ministero, ed è questo il sistema che vuole l'Ufficio Centrale. Dunque fin qui siamo d'accordo.

Dove comincia la divergenza?

La divergenza comincia sopra alcune disposizioni particolari del progetto. Non metterò adesso in campo gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, i quali si riferiscono ad un ordine di idee diverso da quello su cui ha chiamata l'attenzione del Senato, particolarmente l'onorevole Senatore Pescatore, e per i quali spero che non ci sarà gran cagione di dissenso. Mi limito solamente a quei punti su cui realmente vi è cagione di dissenso tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale, dissenso che in ogni modo non pregiudica l'accordo fondamentale sul progetto, né toglie che se l'accordo non vi è su qualche disposizione, non vi sia poi su quasi tutto il progetto.

Ora, io non scendo a considerare articolo per articolo tutte quante le disposizioni alle quali accennava l'onorevole Senatore Pescatore. Su questo ritorneremo in campo nella discussione degli articoli; accennerò solo i principi i quali hanno diretto le modificazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto di fare nel progetto del Ministero.

Prima di tutto, dacché si vuole sostituire la Legge al Governo, poichè l'azione dello Stato si vuole esercitare colle norme scritte nella legge, e non già coll'arbitrio anche onesto ed illuminato della pubblica amministrazione, cerchiamo di non compromettere in veruna maniera questo, che è il principio fondamentale della legge. Poi, se è vero che nelle società anonime tutta la potenza è riposta nel capitale, studiamoci di proporzionare la rappresentanza,

ed i poteri al capitale, appunto perchè vi sia quella sincerità che tutti vogliono, e che è la migliore delle mallevèrie.

Infine, quando la legge riuscirebbe inefficace a dare una responsabilità giuridica, non si mantengano disposizioni che, inefficaci quanto alla responsabilità giuridica, non serviranno che ad attenuare il sentimento della responsabilità morale.

Questi sono i principi che hanno guidato l'Ufficio Centrale, non in contraddizione coll'opera del Governo, ma anzi in relazione coi suoi intendimenti.

Quanto alla necessità di far sì che l'autorizzazione governativa non s'insinuï di nuovo, avremmo sostituito al tribunale il notaio nell'esame dell'atto costitutivo.

L'onorevole Senatore Pescatore è andato in cerca della probabile ragione, che ci ha indotti a tale sostituzione; e confida che non dipenda dalle teorie che possiamo avere intorno alla giurisdizione volontaria. Ma le ragioni vere noi non le abbiamo lasciate nel mistero: e nella relazione abbiamo detto che se non si vuole che il Governo possa esser chiamato in colpa dei disastri che avvengono, bisogna evitare tutto quello che può far credere che in qualche modo esso si faccia mallevadore della costituzione della società.

È vero che qui si tratta dell'autorità giudiziaria, e non dell'autorità amministrativa; di una semplice verifica se siano sì o no adempite quelle date disposizioni, e non già di una vera ingerenza: di un'incombenza di diritto privato; piuttosto che di una mansione amministrativa. Tutto questo è vero; ma quando il tribunale, in camera di consiglio, con solennità deve verificare se sono adempite tutte le disposizioni della legge; quando questa società viene iscritta nel registro delle azioni per ordine del tribunale, e senza quest'ordine non può esservi iscritta, non si avrà buon diritto di credere che l'autorità del Governo per qualche cosa ci entra? Abbiamo un bel dire noi che ciò non è, e che l'autorità giudiziaria non fa se non riscontrare se vi siano quelle indicazioni le quali vogliamo che siano portate alla notizia di tutti e riconoscere se siasi fatto o no il deposito.

Nel sentimento pubblico non sorgerà invece necessariamente l'idea che dal Governo dipenda la costituzione stessa della società?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Pescatore osservò che l'intervento del tribunale viene dopo le sottoscrizioni, mentre l'autorizzazione amministrativa viene prima; quindi egli argomenta che essendo già sottoscritto il capitale non si può dire che i soci sottoscrivano, perchè già ci fosse un affidamento dell'autorità pubblica. Ma quando si sa che le pubblicazioni sono necessarie, perchè la società acquisti la sua piena efficacia giuridica, poco importa, che quando i soci sottoscrivessero, ancora l'autorità del tribunale non fosse intervenuta, perchè già sapevano, che interverrebbe poi, e che senza di essa non se ne farebbe nulla.

Lo stesso onorevole Pescatore non accontentandosi, siccome sembra, di quanto dispone il progetto di legge, ci mette in avvertenza, che non è senza pericolo la via in cui ci invita ad entrare. Fatto un passo sopra questa via, converrà poi inoltrarsi, perchè il terreno non ci manchi sotto i piedi: noi però giudichiamo meglio di non fare nemmeno il primo passo. Tanto più oggi, dacchè togliamo del tutto ogni menomo vestigio d'ispezione sull'andamento delle società, ci è d'uopo mantenere estranea la pubblica autorità alla sua formazione.

Noi poscia fummo censurati dall'onorevole Pescatore per le prevalenze che diamo nelle società anonime al capitale. Non siamo noi che la diamo: essa non è niente più di quella che gli spetta. Ci diamo possibile di attenuarla? Otterremo tutto il rovescio: oltre a quella potenza che gli spetta legittimamente, vi daremo quel tanto di più, che viene dall'esercizio subdolo di essa. Perfino nei corpi rappresentativi locali, uno scrittore liberale, come Stuart Mill, si acconcia alla pluralità del voto, perchè in qualche modo si proporzioni all'importanza degli interessi che rappresenta, quindi, in una società di commercio, società privata ed essenzialmente determinata dall'interesse, evidentemente ciò è richiesto della giustizia. Quando ciò si difficoltà, si studierebbe di conseguirla coi sotterfugi, e sotto una maschera, l'infuenza, che non si può esercitare scopertamente e al cospetto di tutti. L'esperienza lo prova, nè so con quanto vantaggio della pubblica moralità.

Altre disposizioni infine abbiamo modificato, non già perchè non sieno conformi ai doveri

di rettitudine, ma perchè efficacemente non si possono ridurre a formula legislativa. Sarebbe una vera disperazione per l'Ufficio Centrale, se come accadde nel Belgio per l'articolo di legge concernente certe incompatibilità, siffatte disposizioni fossero rinviate all'esame dell'Ufficio Centrale non so quante volte. Ciò prova la massima difficoltà di segnare con una legge quel limite su cui però non s'inganna l'uomo onesto, nè la coscienza pubblica. Quando invece vi sarete appagati di certe clausole, che vi assicurino di una regolarità esteriore, salva questa, vi sembrerà salva ogni cosa, mentre con ciò non saranno menomamente impediti quei tanti artifici con cui si può rifarsi della severità della legge.

Circa alle idee generali della legge mi pare di aver già detto abbastanza. Certamente io ebbi sventura di venir dopo che si era splendidamente tracciato il campo su cui il progetto di legge si disegna, dal mio amico Senatore Rossi, e dopo che tale, cui senza ostentazione e senza vana modestia, io sono lieto di riconoscere come profondo maestro nelle scienze giuridiche, l'onorevole Pescatore avea fatto sì scrupoloso esame della legge. Ma, non da me stesso io ritraggo autorità: la ritraggo dalla legge che vi sta dinanzi.

Noi, con essa, non ci ripromettiamo d'impedire per l'avvenire quei mali che nel passato si sono verificati. Sarebbe vana illusione.

Noi bensì ci studiamo, prima di tutto, di evitare ogni anche più innocente connivenza che possa creare un inganno nella pubblica opinione, e quando il male non si eviti, ci studiamo che il colpevole ne abbia a rispondere.

Non sono soltanto dei nostri giorni le grandi catastrofi commerciali.

Chi non ha letto nelle storie italiane il fallimento di quelle compagnie fiorentine che nel secolo XIV aveano in mano una gran parte del traffico di quei tempi? Per la mancata fede del Re d'Inghilterra ruinarono, e con esse caddero in povertà quelli che aveano a esse affidato i loro capitali; e di rimbalzo si trovò scossa la fede in tutte le contrattazioni. Era pur quella un'accomandata così grandiosa, che ancora apparisce tale, anco al confronto delle speculazioni odierne!

Non diremo noi che la legge nulla possa, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

non le corrisponde il costume: la legge concorre essa medesima a formarlo.

L'opera del legislatore però ha certi limiti, non è d'uopo dissimularlo. E non vorrei che con la tendenza che si è manifestata nel discorso particolarmente dell'onorevole Senatore Pescatore, si andasse incontro ad un grave pericolo.

D'Aguesseau, quell'illibato giureconsulto, allorchè presagiva già le rovine che dalle speculazioni di Law che disponeva con esse non solo di tutte le ricchezze esistenti, ma persino immaginarie, scrisse il suo celebre libro sul commercio delle azioni, e lo scrisse sotto l'impressione della burrasca, sotto il terrore delle calamità le quali si andavano ad aggravare sulla Francia. Fino a che il D'Aguesseau metteva in avvertenza la nazione dei pericoli che soprastavano, adempiva un alto dovere; ma quando concludeva che il commercio stesso delle azioni dovesse interdirsi, non s'accorgeva che, per risanare le forze economiche, non era un bel modo lo spegnerle.

Non così il Troplong. Allorchè leggeva la dissertazione alla Accademia delle scienze morali e politiche, che poi divenne la prefazione del suo celebre commentario del titolo delle società commerciali e società civili, egli aveva davanti a sè un progetto presentatosi alla Camera dei Deputati, improntato di diffidenza e rigore. Troplong inculcava con persuasione profonda, che ben si badasse di non sostituire l'allarme alla calma del legislatore.

Quando avremo pensato una legge che ci si presenti come perfetta, sarà tanto perfetta, che in realtà sarà inapplicabile.

Noi, col proposito di allontanare gli amministratori disonesti, avremo invece costretto gli onesti a cedere loro il campo: dacchè sono essi soli che possono promettere tutto, perchè già sanno che nulla manterranno.

La Francia nel 1856 dominata dallo sgomento di speculazioni, in cui la frode e la credulità si aveano dato la mano, avea fatto una legge, che poi nel 1863 e quindi nel 1867 dovette rifare, perchè non tanto avea provveduto a migliorare le società, quanto invece le avea impedito di sorgere.

In Austria, non appena venne deliberata dalla Camera dei Deputati una legge, che pur si era vivamente invocata, si lamentò quella stessa

severità, per cui prima si insisteva presso il legislatore che non fosse mai troppa.

Signori! Nel pensiero fondamentale della legge siamo concordi; studiamo nelle disposizioni particolari di essa mantenersi in quei limiti in cui la legge possa ripromettersi la sua efficacia.

Per conseguire quello che la legge non può, non compromettiamo quello ch'essa può e deve adempiere.

Un tempo era proibita dalle leggi ogni speculazione anche onesta. Si passò a qualificare poi per legittima qualsiasi speculazione.

Nelle forme straordinarie che la speculazione ai nostri tempi assunse per le comunicazioni mondiali, per i progressi delle industrie, per gli stessi artifici della civiltà, sarebbe arduo il determinare norme precise, assolute, che separino la speculazione onesta, laboriosa e benefica della cupidigia frodolenta, e dal giuoco avventato ed ozioso. Dovrà intanto il legislatore starsene inerte?

Quel limite, che egli non può determinare nelle sue formole, si determinerà nel sentimento pubblico.

Il legislatore però deve far sì, che sia portato per quanto è possibile a cognizione di tutti ogni elemento su cui si può fondare il giudizio.

Siate liberi, egli dice, ma siate responsabili.

In queste due parole: libertà e responsabilità si compendia la legge che raccomandiamo all'approvazione del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'ora tarda in cui ci è dato di prendere la parola, noi siamo lieti, che il nostro compito sia reso facile e spedito dagli egregi oratori, che hanno richiamato l'attenzione del Senato all'esame generale del progetto.

La concordia, che può dirsi intiera ed unanime, con la quale i principi generali del progetto ebbero la ventura di essere accolti, in primo luogo dall'Ufficio Centrale, e poi dagli egregi Senatori Alessandro Rossi e Pescatore, potrebbe quasi dispensarci dallo spendere altre parole nella discussione generale.

Il nostro progetto nelle sue basi fondamentali, meglio che da noi si potesse, è stato pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

pugnato e difeso da coloro che hanno parlato finora.

Volendo tuttavia dimostrare il conto singolare in cui teniamo le considerazioni, che sono state svolte dagli egregi oratori che ci precedettero, e temendo di mancare altrimenti al dover nostro, vi domandiamo la permissione di sottoporre al vostro senno poche considerazioni.

Il bisogno di riformare, non solamente la parte della legislazione commerciale che riguarda le Società, ma l'intera legislazione relativa al diritto commerciale, è da qualche tempo riconosciuto in Italia, e, prima che in questo recinto, fu proclamato nel paese, per giudizio concorde dei commercianti e dei giuristi.

Fra tutti i Codici che nacquero nel 1865, quando la legislazione italiana veniva felicemente unificata, il Codice di commercio fu il meno fortunato, e bisogna pur dire, che forse più degli altri esso risentì gli effetti della brevità del tempo, e della fretta con cui dovette essere compilato e promulgato.

Al vivo desiderio della Nazione di vedere unificata la sua legislazione, si dovette sacrificare la somma convenienza, ed anzi il dovere, per cui nello studio di ogni Codice (sia pure semplice, come si ritiene in generale il Codice di commercio) dee porsi la massima attenzione e la più profonda ponderazione. Per procedere speditamente non si poté far così bene come sarebbe stato desiderabile, e questo difetto di origine produsse la conseguenza, che pochi anni erano appena trascorsi dalla pubblicazione di quel Codice, che già si manifestava nel paese il vivo desiderio di veder migliorata, almeno in qualche parte, la nuova legislazione commerciale.

I desiderii del commercio e dei giuristi si volgevano più specialmente a tre parti del giure commerciale, a quelle che riguardano le Società commerciali, cioè la materia di cui ora ci occupiamo, e che al contratto di commissione e di trasporto, e alla lettera di cambio si riferiscono.

Alcuni avrebbero pure desiderato, che si fosse posta mano pronta a riformare anche quella parte che riguarda i fallimenti; senonchè in questa il bisogno di miglioramenti è forse meno urgente, perchè il confronto della teoria e della

pratica delle diverse legislazioni europee intorno a questa materia, ci dimostra che il sistema seguito dal nostro Codice è quello, che regola più compiutamente e con migliori garanzie quei dolorosi naufragi, che si chiamano i fallimenti.

Preoccupandosi però del voto generalmente manifestato, il Governo ha creduto opportuno d'instituire una Commissione di commercianti e di giureconsulti col mandato generale di far gli studi occorrenti a preparare la desiderata riforma legislativa.

Il progetto preliminare, con molta diligenza, con lunghi studi e con larga dottrina dall'egregia Commissione composto e presentato al Governo, venne pubblicato, e furono invitate tutte le persone che si credevano le più competenti, a dare un giudizio sulla grave materia. La magistratura, le Camere di commercio, le università del Regno sono state sentite sul progetto di Codice di commercio, e quando si ebbero questi giudizi, quando si conobbero le osservazioni di tutti questi Corpi, il Governo fu in grado di por mano alla riforma della parte della legislazione commerciale che riguarda le società commerciali, per la quale, come osservai, è sembrata maggiore l'urgenza.

Le condizioni del commercio infatti, e il peso di una responsabilità che il Governo è obbligato di sostenere colla coscienza di non potervi convenientemente provvedere, consigliano ad affrettare la revisione di questa parte del nostro diritto commerciale. Nè poteva essere trattenuto il Governo dalla considerazione, che le società commerciali costituiscono un titolo del Codice di commercio, imperciocchè indipendentemente dal quesito, se il diritto commerciale si possa veramente annoverare fra le materie giuridiche che meglio si adattano alla codificazione, la somma convenienza di provvedere senza indugio e con legge speciale alla legislazione delle società commerciali parve sostenuta da altri assai gravi motivi.

Voi sapete, Signori, come non siano mancati uomini dottissimi, che hanno negato che la codificazione sia forma opportuna per qualunque parte del giure. Sono note le due scuole che divisero per qualche tempo i cultori del diritto sopra questa gravissima questione; ma egli è certo, che se il dubbio ha un fondamento, ciò si verifica specialmente per quelle parti della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

legislazione, le quali per la loro natura vadano soggette a facili e frequenti mutazioni. Ora, il diritto commerciale si può al tempo nostro annoverare fra le discipline che pel movimento delle idee, per il progresso della civiltà, per lo svolgersi di una grande quantità d'interessi, richiedono frequenti modificazioni, ampliamenti e variazioni; sicchè io sono veramente dubbioso, lo dichiaro francamente, sono molto dubbioso, se la codificazione convenga alla materia commerciale. Ammettendo però che questa forma debbasi mantenere, poichè l'abbiamo adottata, nulla ci vieta, che, seguendo i passi che ci sono additati da altri paesi posti in eguale condizione, anche noi sottoponiamo a riforme particolari qualche parte di quel Codice, riservandoci poi, quando avremo riveduto le parti diverse, di raccoglierle in un solo corpo, a cui daremo il titolo di Codice. Così nacqero i Codici in quella Francia, che dette per la prima l'esempio della codificazione generale. Colà, voi lo sapete, i Codici si sono costituiti con diverse leggi, mano mano approvate dai poteri legislativi e poi riunite in un solo corpo.

Queste considerazioni di ordine e di merito non hanno dunque trattenuto il Governo, e spero che non tratterranno il Senato dal fare una legge speciale sulle società di commercio. Nel progetto che vi abbiamo presentato troverete invero alcune disposizioni che rigorosamente non possono dirsi d'indole commerciale, quali sarebbero quelle, che sono scritte nel capitolo della legge, che riguarda le sanzioni penali reputate necessarie ad assicurare l'adempimento della legge sulle società; ma quando la legge che ora stiamo esaminando, avrà ottenuto la sanzione dei supremi poteri, e sarà venuto il giorno in cui essa dovrà essere inserita nel Codice, non sarà difficile di dare a quella parte che sarebbe estranea al diritto commerciale, un altro più congruo collocamento.

Basi fondamentali del nostro progetto, o Signori, sono la libertà, la pubblicità, e una larga responsabilità.

Una libertà sfrenata e illimitata condurrebbe al disordine e alla rovina; ma la libertà che proponiamo dev'essere governata dalla legge e circondata da tali guarentigie le quali ne impediscano l'abuso senza nuocere allo svolgimento dello spirito di associazione.

Ogni libertà nelle società civili non si può

intendere che in questo senso, che cioè essa attribuisca il potere di fare tutto il bene, e non mai la facoltà di trasmodare e di fare il male.

Le guarentigie dalle quali noi abbiamo creduto, che la libertà nelle società di commercio dovesse essere circondata, consistono essenzialmente nella pubblicità data a tutti gli atti che riguardano la vita delle società, dalla loro creazione al loro scioglimento, dalla nascita, alla morte; e nella responsabilità bene ordinata e assicurata di tutti coloro che le amministrano. Una terza guarentigia consiste finalmente nella facoltà da concedersi, con tutti i mezzi necessari forniti a tutti gl'interessati di sorvegliare gli atti della società che tratta i loro interessi, e di curare la difesa dei loro diritti.

Noi abbiamo creduto, che, con un sistema così congegnato, la libertà potesse essere con tutta sicurezza accordata alle società commerciali; nè siamo i primi ad entrare in questa via, nella quale ci troviamo fortunatamente confortati da una esperienza ormai non breve, fatta in altri paesi molto avanzati nella vita commerciale. Crediamo quindi, che con maggior franchezza e sicurezza si possa entrare e andare innanzi in questo cammino, a cui ci conforta l'unanime consenso degli egregi oratori, che hanno parlato finora in quest'Assemblea.

L'onorevole Senatore Alessandro Rossi mi è sembrato desideroso di una libertà anche più larga, di quella che verrebbe concessa dal progetto. Io non ho bene inteso però quali siano le parti, nelle quali egli vorrebbe maggiormente allargato il principio di libertà, ma egli avrà occasione di meglio svolgere i suoi concetti nella discussione degli articoli, e vedremo allora, se la libertà colla quale noi intendiamo d'inaugurare e sancire la riforma del diritto commerciale sulle società potesse per avventura non corrispondere abbastanza ai nostri intendimenti, e qualora ci accorgessimo del bisogno di maggiori larghezze, non avremo difficoltà di seguire l'onorevole Senatore Alessandro Rossi per quella via, che egli sembrava additarci in termini generali.

Noi siamo profondamente persuasi, che il sistema, a cui è informato il nostro progetto possa riparare agli inconvenienti dolorosi, che si ebbero a deplorare per effetto del pericoloso sistema da cui intendiamo di uscire: il vizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

capitale di questo sistema, che si può dire di tutela governativa, sta nel difetto dei mezzi necessari ad assicurarne l'efficacia. Le società commerciali quando assumono la forma, che l'onor. Pescatore diceva di *interesse pubblico*, quando cioè si costituiscono per azioni, non possono, secondo la legge attuale, nascere senza ricevere il battesimo dal Governo, perchè la legge richiede un'autorizzazione che consacri l'esistenza della società. Da quest'atto del Governo si credette derivare ad esso l'obbligo di vegliare sopra l'andamento della società che ne risulta. Derivò certamente una fiducia e, diciamolo pure, una soverchia confidenza di coloro che affidano il loro capitale a questa società e che, sperando tutto dalla tutela governativa, non temono perciò di correre alcun pericolo, alcun rischio dipendente dal fatto degli uomini e si lusingano di esser quasi protetti perfino da quei danni che derivano dalla sventura e dai fortuiti eventi.

Ma la cosa non è così, Signori; il Governo si trova nell'impotenza di esercitare efficacemente la tutela che assume. Dopo abolito il sindacato, di cui vi ha narrato la storia il valente Relatore dell'Ufficio Centrale, il Governo fu ridotto ad intervenire a tutela dei soci minacciati allora soltanto che vi è chiamato dall'istanza di un certo numero di interessati, numero che si raccoglie difficilmente; e per conseguenza il Governo è quasi sempre condannato a penosa inoperosità. Ma intanto l'intervento del Governo nel dar vita alla società dà una falsa fidanza agli interessati, ai quali si direbbe che il Decreto Reale che autorizza la società, produce l'effetto del soporifero e del narcotico, perchè si immaginano di essere dispensati dal curare i loro interessi, solo perchè suppongono che la tutela governativa li copra.

Voi comprendete di leggieri, Signori, come questo sistema delineato così a larghi tratti si dimostri pieno di pericoli e di inconvenienti. Non è quindi necessario per noi lo spendere maggiori parole per dimostrarvi, come conviene al Governo non meno che a tutti gli interessati nelle società commerciali, che si ponga fine a questo stato di cose, e si adotti un sistema, il quale offra delle reali ed effettive guarentigie, sciogliendo il Governo da una ingerenza non solo priva di utile scopo, ma sorgente di gravi danni.

Queste guarentigie noi crediamo che si trovino nel nostro progetto. Non entreremo ad esaminarne le diverse parti speciali che hanno formato argomento di diverse osservazioni mosse dagli onorevoli Senatori che hanno preso parte alla discussione generale; a noi non pare che sia questo il momento di farlo; l'ora tarda del resto, che m'incalza, non mi permetterebbe nemmeno di entrare adesso in questo pelago troppo vasto che non potrei in breve ora percorrere.

Prometto però agli onorevoli Senatori che presentarono delle osservazioni e al Senato, che quando verrà il momento della discussione degli articoli, ai quali le osservazioni si riferiscono, il Governo darà risposta alle loro osservazioni e dichiarerà quali sono le idee che intende di accogliere, quali sono quelle che non può accettare.

Il Ministero non aspira a coalizioni, perchè non le ama e non ne abbisogna, ma sarà lieto di accogliere dei generosi alleati; e sicuramente non può che tenersi molto fortunato di averne trovato uno poderoso in quell'egregio e dotto magistrato, che è il Senatore Pescatore. Io penso però che le divergenze che esistono tra il progetto del Ministero e gli emendamenti dall'Ufficio Centrale proposti, non siano tali da turbare la nostra armonia, giacchè, se ben si esaminano le proposte dell'Ufficio Centrale, esse cadono in gran parte più sulla forma che sulla sostanza delle disposizioni del progetto: sulle basi generali e dirò pure sopra tutti i principi più importanti è perfetto l'accordo.

Quanto alla forma, già ve lo dichiariamo, noi saremo molto facili a stendere amica la mano ai membri dell'Ufficio Centrale. Quanto alle questioni di sostanza, ve ne hanno alcune di qualche entità. Tale è quella, per esempio, che concerne il modo della rappresentanza dei soci azionisti nelle assemblee generali; tale è quella che riguarda il modo di verificare l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, acciocchè una società possa cominciare ad operare; tale è anche quella che riguarda la revocazione dell'amministratore nelle società in accomandita per azioni. Altre sono state toccate in prevenzione dall'onorevole Pescatore, il quale, colla cortesia dei cavalieri antichi, ha voluto mettere gli avversari in avvertenza del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

campo aperto in cui egli si propone di combattere.

Senza abusare maggiormente della sofferenza del Senato, io mi limito adunque alle poche considerazioni, che ho avuto l'onore di presentare, le quali penso che possono essere sufficienti a dimostrare il carattere generale del progetto di legge, che stiamo per discutere nelle sue parti; e ripeto che il Governo si riserva di fare più ampiamente conoscere a suo tempo il proprio modo di vedere sopra le diverse questioni gravi e importantissime in questa discussione generale che si presentano in questo argomento, che già furono sflorate, e che saranno largamente e dottamente, come

suol fare il Senato, trattate nella parte speciale della discussione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi è d'avviso che debba essere chiusa, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa.

L'ordine del giorno della seduta di domani che si terrà alle ore 2, porterà il seguito della discussione della presente legge sulle società a associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6).